Sentenza n. 184 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32341** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 63484**, reso da **SBALCHIERO Maria Giuseppina**, economo del Comune di Isola Vicentina (VI), per il periodo 01/01/2018 – 10/06/2018, depositato in data 25 settembre 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 26 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario, dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 471 del 24 settembre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 63484, reso dall'economo Sbalchiero Maria Giuseppina, per la gestione del fondo

economale, in nome e per conto del Comune di Isola Vicentina (VI), per il periodo di gestione 01.01.2018-10.06.2018, trattandosi di conto relativo all'ultima gestione dell'agente contabile (art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato che:

- non erano state trasmesse le determinazioni di approvazione dei rendiconti periodici e di rimborso all'economo delle spese, nonostante fossero state oggetto di richiesta istruttoria (al riguardo, precisava che, comunque, a margine del registro delle movimentazioni di cassa risultavano annotati sia l'imputazione della singola spesa al relativo capitolo di bilancio, che gli estremi dei mandati emessi a rimborso con cadenza trimestrale e ciò presupponeva l'avvenuta rendicontazione periodica e la relativa approvazione, come da Regolamento di economato: art. 8, comma 1);

- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. (a seguito della richiesta istruttoria, l'Ente aveva prodotto un documento che, essendo una mera attestazione della regolarità della procedura di deposito, non era idoneo, per contenuto, ad integrare le finalità a cui è preposto l'adempimento).

II. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso per il discarico dell'agente contabile e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che sussistono i presupposti di cui all'art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c. ai sensi del quale "*È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili,*

quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti".

Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la regolarità della gestione che viene a chiudersi), quanto nell'interesse dello stesso agente contabile (al fine di evitare eventuali commistioni e responsabilità connesse alla gestione dell'agente subentrante).

Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre il discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

In particolare, deve considerarsi superata la contestazione mossa dal Magistrato istruttore in ordine all'omessa trasmissione da parte dell'ente delle determinazioni di approvazione dei rendiconti periodici e di rimborso all'economo, posto che, come rilevato nella stessa relazione di deferimento, l'annotazione, a margine del registro delle movimentazioni di cassa, dell'imputazione della singola spesa al relativo capitolo di bilancio e degli estremi dei mandati emessi a rimborso con cadenza trimestrale presuppone l'avvenuta rendicontazione periodica e la relativa approvazione, come da Regolamento di economato (art. 8, comma 1).

Quanto, infine, al mancato deposito, unitamente al conto, della relazione dell'organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2, c.g.c., omissione comunque addebitabile all'Amministrazione e non

all’agente contabile, il Collegio, pur prendendo atto dell’invio (tardivo) della relazione, avendovi l’ente provveduto soltanto a seguito di specifica richiesta istruttoria, non può che ribadire che la stessa “*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall’ente nell'ambito dell’attività di controllo*” (Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).

Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente contabile e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva, con discarico dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

Nulla per le spese, non essendosi l’agente contabile avvalso del ministero di un difensore.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32341** del registro di

Segreteria approva il conto giudiziale **n. 63484** e, per l'effetto, dichiara il discarico dell'agente contabile **SBALCHIERO Maria Giuseppina**.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Elisa Borelli	Marta Tonolo
(*firmato digitalmente*)	(*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 30/05/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo